



COMUNE DI ATTIMIS
E
COMUNE DI FAEDIS

sede 33040 Attimis, piazza Aldo Moro 12
sede 33040 Faedis, piazza Mons. Pelizzo 13

tel 0432 789028
tel. 0432 728007



CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO TERRITORIALE ANNO 2019
SIGLATO IL 31.12.2019

PREMESSO CHE:

- Vista la deliberazione assemblea dei Sindaci dell'U.T.I. Torre n. 3 del 01.03.2019 avente ad oggetto :Esercizio in sede di Unione territoriale intercomunale del Torre della funzione "Gestione personale e coordinamento dell'organizzazione generale amministrazione e dell'attività di controllo"
- che, ai sensi della predetta delibera il procedimento relativo alla contrattazione decentrata e l'adozione dei relativi provvedimenti resta in capo alle singole amministrazioni;
- che fra i Comuni di Attimis e Faedis è stato dato avvio a decorrere dal 1° luglio 2016 una gestione associata di funzioni e servizi a mezzo di convenzione ex art. 21 della L.R. 1/2006 e che a detta forma associativa è stato destinato tutto il personale dei due Comuni, in sostituzione della precedente gestione denominata Associazione intercomunale di Attimis e Faedis cessata il 01.07.2016
- che di fatto vi è una continuità di gestione di tutti i servizi attraverso suddetta forma associativa in corso;
- con deliberazione n. 86 del 18.12.2019 la Giunta Comunale del Comune di Attimis ha impartito direttive alla delegazione trattante di parte pubblica nella figura del Segretario Comunale;
- con deliberazione n.79 del 20.12.2019 la Giunta Comunale del Comune di Faedis ha impartito direttive alla delegazione trattante di parte pubblica nella figura del Segretario Comunale;
- con le determinazioni n. 128/DF del 03.12.2019 (Comune di Faedis) n. 136/DF del 25.11.2019 (Comune di Attimis) sono stati costituiti i Fondi relativi alle risorse per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività per il 2019.
- Visto il verbale di pre-intesa dd. 23.12.2019;
- Vista la Conferenza dei Sindaci dei Comuni di Attimis e Faedis del 27.12.2019
- Vista la preintesa siglata il 30.12.2019 che sostituisce ad ogni effetto quella siglata in data 23.12.2019 fra le medesime parti;
- Vista la Delibera di Giunta del Comune di Attimis n. 93 del 31.12.2019;
- Vista la Delibera di Giunta del Comune di Faedis n. 87 del 31.12.2019.

la delegazione trattante di parte pubblica dell'Ente costituita da:

1. Dal segretario Comunale VAZZAZ Alfredo della gestione associata tra i due comuni di Attimis e Faedis in qualità di presidente e verbalizzante;
2. La delegazione trattante di parte sindacale costituita da:
RSU rappresentate da VIGGIANO Rossella (Comune di Faedis)

Si conviene e stipula il contratto di seguito riportato:

Il limite di spesa dell'Ente è riferito alle varie indennità ora imputate a bilancio e non può essere superiore a quello stanziato nell'anno 2016. Un tanto premesso, e precisato che l'accordo si applica al personale non dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato dall'Ente, si concorda:

ART. 1

Con il presente protocollo d'intesa le Amministrazioni pubbliche e le Organizzazioni sindacali di cui in premessa convengono di svolgere la contrattazione collettiva decentrata integrativa a livello territoriale per la destinazione dei fondi anno 2019, in continuità dell'associazione intercomunale cessata il 01.07.2016 e la gestione associata avviata in stessa data;

Art. 2

Si prende atto che il fondo ex art 32, commi 1-3 e le risorse di cui all'art. 32, commi 6 e 7 del CCRL 15.10.2018 per l'anno 2019 del **Comune di Attimis**, come quantificato con le determinazioni allegate ammonta a:

RISORSE STABILI	COSTO PROGRESSIONI CALCOLATE A TEMPO PIENO AL 31.12.2019	RISORSE STABILI RESIDUE
€ 11.860,80	3.992,69	7869,11

RISORSE VARIABILI € 7.000,00

Si prende atto che il fondo ex art 32, commi 1-3 e le risorse di cui all'art. 32, commi 6 e 7 del CCRL 15.10.2018 per l'anno 2019 del **Comune di Faedis**, come quantificato con le determinazioni allegate ammonta a:

RISORSE STABILI	COSTO PROGRESSIONI CALCOLATE A TEMPO PIENO AL 31.12.2019	RISORSE STABILI RESIDUE
€ 18.887,78	14.033,64	4854,14

RISORSE VARIABILI € 14.000,00

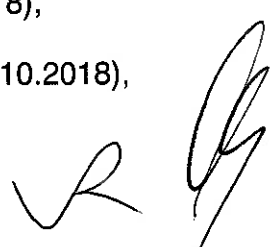
I suddetti importi sono contenuti nei limiti previsti dalla normativa rispettivamente per ogni Comune. Le risorse sono ripartite come nei successivi articoli.

ART. 2

Per quanto riguarda le indennità previste dagli artt. 3, 4, 6, 26 e 32 comma 6 del CCRL 15.10.2018 si conviene quanto segue:

a) le indennità sono così individuate, facendo riferimento ai CC.RR.LL. vigenti:

1. Indennità di turno (art. 3 CCRL 15.10.2018),
2. Indennità di reperibilità (art. 4 CCRL 15.10.2018),
3. Indennità condizioni di lavoro (art. 6 CCRL 15.10.2018),



4. Indennità di servizio esterno per il personale della Polizia locale (art. 26 CCRL 15.10.2018),
5. Indennità forme associative (art. 48 CCRL 07.12.2006 e art. 21 CCRL 06.05.2008),
6. Indennità per specifiche responsabilità (art. 21, comma 2, lett.e) CCRL 01.08.2002 e art. 30, comma 1, CCRL 26.11.2004),
7. Indennità per responsabilità Ufficiale di stato civile e anagrafe, Ufficiale elettorale ecc...(art. 21, comma 2, lett.i) CCRL 01.08.2002 e art. 30, comma 2, CCRL 26.11.2004);

b) ad eccezione delle indennità di cui alla lettera a) nn. 6 e 7, le indennità sopra indicate sono cumulabili fra loro ove non specificamente disposto dai CCRL (es. art. 26, comma 3, lett.d) CCRL 15.10.2018);

c) i presupposti per l'erogazione e i valori delle indennità di turno e di reperibilità sono quelli indicati dalla contrattazione regionale

d) l'indennità "condizioni di lavoro" remunera lo svolgimento di attività:

1. disagiate,
2. esposte a rischi e, pertanto, pericolose o dannose per la salute,
3. legate al maneggio di valori.

La misura dell'indennità per giornata di effettivo svolgimento delle attività sopra indicate è definita così come segue:

- La delegazione di parte pubblica, la RSU e le Organizzazioni Sindacali **concordano** € 1,50 per attività disagiate. Si intendono tali quelle attività caratterizzate in via continuativa da:
 - almeno due rientri giornalieri per più di due giorni alla settimana;
 - 5 rientri alla settimana - a fronte di orari di lavoro previsti nell'ordinarietà degli altri dipendenti - per scelte organizzative dell'Ente;
 - spostamento su più sedi di lavoro in diversi Comuni nella stessa giornata per almeno due giorni alla settimana (per spostamenti non si deve intendere la "mera missione" ma un'assegnazione ad altra sede di lavoro)
- La delegazione di parte pubblica la RSU e le Organizzazioni Sindacali **concordano** € 1,50 per attività esposte a rischi e, pertanto, pericolose o dannose per la salute.
- Si intendono tali quelle attività caratterizzate in via continuativa da:
 - esercizio di trasporto con automezzi, scuolabus ed altri veicoli anche per trasporto di cose con eventuali operazioni accessorie di carico e scarico;

VR



- utilizzo di mezzi e strumenti meccanici particolarmente pericolosi (ad es. macchine operatrici complesse, motoseghe, seghe circolari,...), l'utilizzo di materiali e/o agenti pericolosi (solventi, diserbanti...);
- presenza in strutture residenziali per anziani non autosufficienti;
- La delegazione di parte pubblica la RSU e le Organizzazioni Sindacali **concordano** €. 1,54 per maneggio valori. Si intendono tali quelle attività caratterizzate in via continuativa da: nomina formale di economo o agente contabile con connessa attività di rendicontazione. La delegazione di parte pubblica la RSU e le Organizzazioni Sindacali **concordano** € 2,00 per l'economo qualora l'ammontare dei pagamenti annuo superi € 5.000,00.

Come previsto dall'art. 6, comma 4 del CCRL 15.10.2018 l'indennità "condizioni di lavoro" assorbe quella già prevista per indennità di rischio, di disagio e di maneggio valori. Le misure sopra indicate non sono inferiori a quelle vigenti alla data di stipula del presente contratto come previsto dall'art. 6, comma 5 del CCRL 15.10.2018

e) l'indennità di servizio esterno per il personale della Polizia locale remunera lo svolgimento in via continuativa di attività di vigilanza in ambienti esterni. Si intende svolgimento in via continuativa.

La delegazione di parte pubblica la RSU e le Organizzazioni Sindacali **concordano** di fissare ad almeno due ore a giornata per almeno il 50% delle giornate lavorative mensili, la soglia temporale di tale attività **a far data dal 01.06.2019 fino alla data odierna;** mentre **pro futuro la soglia temporale è di n. quattro ore giornaliere.**

La misura dell'indennità per giornata di effettivo svolgimento delle attività sopra indicate è definita così come segue:

- **€. 1,00 per la prima parte temporale, ovvero per il periodo 01.06.19 – 31.12.19 ove sono concordate n. due ore giornaliere; euro 1,50 per effetto dell'applicazione del criterio delle quattro ore giornaliere.**
- **Il servizio esterno dovrà esser debitamente certificato.**

f) Incentivazione si conferma quella già in vigore (art. 48 c. 3 CCRL 06.12.2006 e art. 21 CCRL 06.05.2008) al personale operante nella gestione associata dei Comuni di Attimis e Faedis:

viene attribuita l'incentivazione mensile prevista dall'art. 48 c.2 e 3 del CCRL 06.12.2006 con decorrenza dal 01.01.2013. L'incentivazione in argomento viene graduata secondo la categoria di appartenenza.

g) l'indennità per specifiche responsabilità di cui all'art. 21, comma 2, lett.e) CCRL 01.08.2002 e art. 30, comma 1, CCRL 26.11.2004, entro i valori minimo di € 1.000,00 e massimo di € 2.000,00, va a compensare l'eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità attribuite al personale inquadrato nelle categorie B, C, PLA, D e PLB non rientranti tra le ordinarie competenze della categoria di inquadramento. Si intendono tali quelle:



- responsabilità della conduzione e del coordinamento di gruppi di lavoro (intendendosi per tali quelli composti da almeno 3 componenti compreso il soggetto coordinatore) attribuite a personale inquadrato in categoria B;
- responsabilità di procedimento, formalizzata con specifico atto del Responsabile di Servizio-TPO, con riferimento ad iter particolarmente complessi e con esclusione delle attività di RUP ex D.Lgs. 50/2016;
- responsabilità di struttura/servizi comportante in via continuativa rapporti con utenza esterna, di fasce diverse e di referente nei rapporti con altri enti;
- Attualmente tale indennità non è attribuita ad alcun dipendente.

h) l'indennità per responsabilità Ufficiale di stato civile e anagrafe, Ufficiale elettorale ecc... di cui all'art. 21, comma 2, lett.i) CCRL 01.08.2002 e art. 30, comma 2, CCRL 26.11.2004, va a compensare le specifiche responsabilità del personale delle categorie B, C e D attribuite con atto formale degli enti, derivanti dalle qualifiche di Ufficiale di stato civile e anagrafe ed Ufficiale elettorale nonché di responsabile dei tributi stabilite dalle leggi; compensare, altresì, i compiti di responsabilità eventualmente affidati agli archivisti informatici nonché agli addetti agli uffici per le relazioni con il pubblico ed ai formatori professionali; compensare ancora le funzioni di ufficiale giudiziario attribuite ai messi notificatori; compensare, infine, le specifiche responsabilità affidate al personale addetto ai servizi di protezione civile. L'importo è definito in € 300 annui lordi. In caso di delega parziale o di sostituto Ufficiale d'anagrafe/stato civile l'importo è ridotto al 50%. Si specifica che costituisce atto necessario all'erogazione dell'indennità per gli addetti agli uffici per le relazioni con il pubblico l'avvenuta formale costituzione dell'URP. Il mero servizio di front-office non dà titolo all'indennità. Per quanto riguarda lo svolgimento delle funzioni di Ufficiale Giudiziario del messo, le stesse devono essere regolarmente attribuite dal competente ufficio giudiziario.

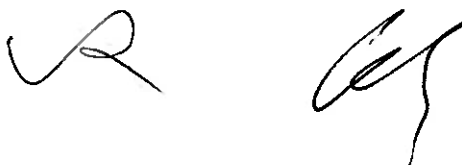
ART. 3

Fatta salva l'erogazione delle somme spettanti in forza dell'inquadramento del personale (quali salario aggiuntivo, indennità ex IV^a q.f., progressioni orizzontali già acquisite), l'individuazione dei dipendenti aventi titolo alle indennità di cui al precedente art. 2 compete ai responsabili di servizio (o, in assenza, al Segretario Comunale), cui tali dipendenti sono assegnati, che ne definiscono la relativa misura applicando la disciplina dei CC.RR.LL. e quanto previsto dal presente contratto.

La liquidazione delle indennità di cui al precedente art. 2 viene disposta con la seguente periodicità:

- a) mensile (con riferimento al penultimo mese) per quanto riguarda le indennità liquidate in base all'effettiva presenza
- b) annuale per le altre indennità

Al personale a part time o ad orario ridotto, l'indennità viene corrisposta in proporzione.



ART. 4

Per quanto attiene le procedure di attribuzione delle progressioni orizzontali 2019 sarà applicato il sistema di valutazione vigente entro e non oltre il 31 dicembre 2019, nella Delibera di Attimis si prevede : "fino alla concorrenza di € 1.600,00 - nella Delibera di Faedis si prevede : "fino alla concorrenza di € 2.600,00 delle somme disponibili sulla quota del Fondo.

Le eventuali economie del Fondo di parte stabile confluiscono nella quota variabile destinata alla Produttività del 2019, **Le OO.SS. auspicano un utilizzo congiunto prevedendo un utilizzo congiunto delle risorse dei fondi per la produttività degli uffici operanti in gestione associata.**

Per quanto riguarda l'utilizzo delle risorse variabili lo stesso avviene sulla base degli obiettivi assegnati annualmente dall'Amministrazione ed a seguito della valutazione prevista dal vigente sistema di misurazione della prestazione.

ART. 5

Gli istituti giuridici ed economici relativi alle indennità decorrono dal 01.01.2019 tranne per l'indennità del servizio esterno della Polizia Locale che decorre dal 01.06.2019, nei termini sopra definiti.

ART. 6

Il presente contratto ha durata annuale, è prorogato automaticamente per quanto riguarda gli aspetti giuridici sino al 31.12.2021, e per quanto riguarda i valori economici delle indennità gli stessi sono confermati sino a nuova contrattazione, salvo quanto previsto in ordine alla ripartizione delle risorse che ha valenza per il solo anno 2019. Le parti tuttavia potranno nel periodo di vigenza rinegoziare di comune accordo gli istituti in esso previsti.

Per quanto non espressamente richiamato si fa riferimento ai vigenti Contratti Collettivi Regionali di Lavoro e al CCDI per le parti non in contrasto con il presente contratto.

ART. 7

Considerato che la gestione associata di funzioni e servizi tra i Comuni di Attimis e Faedis provvede alla gestione di tutti i servizi in capo ai due Comuni e che a detta forma associativa è stato destinato tutto il personale dei due Comuni a tale fine il Segretario comunale si riserva di acquisire il parere dalla Funzione pubblica della Regione FVG sulla proposta inerente un utilizzo congiunto delle risorse variabili dei fondi di Attimis e Faedis per la produttività degli uffici.

In esito agli indirizzi conseguiti dalla Conferenza dei Sindaci su richiamata, le Parti convengono che in ipotesi di inadeguatezza delle risorse atte a finanziare le indennità sopra indicate avrà luogo una decurtazione proporzionale al credito maturato tra tutti gli aventi titolo.

